



COMUNE DI PIMENTEL

Provincia del Sud Sardegna

Via Zanardelli 1 – CAP 09040

www.comune.pimentel.ca.it

e - mail : protocollo@comune.pimentel.ca.it

pec: protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2022/2024**

*(art. 1 comma 8 e 9 della l.190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e Repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)*

Approvato con delibera di G.C. n. del

PREMESSA

Come noto, con l'entrata in vigore della L. n. 190/2012 e del Piano nazionale per la prevenzione della corruzione, si rende indispensabile assumere, secondo quanto stabilito dalla norma, le azioni più utili per contrastare questo fenomeno e dare la giusta dignità alla pubblica Amministrazione. Il Piano costituisce uno strumento agile volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione negli enti locali, per i quali si introduce una nuova attività di controllo, assegnata dalla Legge n. 190/2012 al Segretario Comunale, ove a detti scopi nominato.

Con la Deliberazione 13 novembre 2019 n. 1064, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all'approvazione del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, a chiusura di una lunga e condivisa fase di consultazione esperita dalla stessa Autorità e che fa seguito al penultimo, ma rilevante, aggiornamento, di cui alla Deliberazione ANAC 22 novembre 2017 n. 1208 e all'ultimo aggiornamento di cui alla Deliberazione ANAC 21 novembre 2018 n. 1074.

Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione è il frutto dell'attività di conoscenza, di valutazione, di verifica, di indagine, di interlocuzione e di interrogazione che costituiscono il fulcro della generale azione dell'ANAC, che è chiamata a configurare e a predeterminare lo strumento pianificatore che rappresenta, essenzialmente l'atto di indirizzo per l'applicazione del complesso ed elaborato Sistema di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Da ultimo sono stati approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022 gli orientamenti per la pianificazione della corruzione con i quali, dopo aver rinviato all'impianto generale posto dal PNA 2019-2021 così come aggiornato il 22.7.2021, l'Autorità fornisce alcune indicazioni operative per la predisposizione dei nuovi piani.

Il Piano che qui si propone per il triennio 2022-2024, costituisce il primo atto di quella consistente attività di revisione dei processi, dei rischi e delle misure ritenuta necessaria e programmata all'interno del triennio con il PTPCT 2021-2023 adottato lo scorso anno con deliberazione di G.M. n. 32 del 30.3.2022 dando priorità alle aree di norma maggiormente esposte al rischio corruttivo.

L'obiettivo perseguito è di organizzare e monitorare un nucleo snello di misure concrete in grado di presidiare le minacce potenziali che emergono dall'analisi del contesto esterno e di migliorare eventuali disfunzioni a livello organizzativo, in una logica maggiormente improntata alla trasparenza dei dati e delle informazioni, al monitoraggio delle misure, alla rendicontazione e alla valutazione dei risultati.

Il Comune di Pimentel assume la prevenzione della corruzione come indirizzo strategico che supporta tutte le azioni e le misure operative individuate per attuare il programma di mandato nella consapevolezza che definire, attivare, sviluppare e migliorare buone prassi costituisce, insieme alla semplificazione e innovazione dell'organizzazione e delle regole e alla trasparenza dei processi decisionali e degli atti con cui si spendono le risorse pubbliche, il modo più efficace per rafforzare l'azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed il contrasto ad ogni forma di illegalità. Esso mira a prevenire ed evitare i fatti corruttivi prima che possano giungere a consumazione, o quantomeno non appena gli stessi stiano per essere commessi, in modo da poterne tempestivamente evitare la prosecuzione e i danni. Il concetto di corruzione nell'ambito dell'attività di prevenzione è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Il presente Piano si inquadra nella strategia nazionale di lotta ai fenomeni di illegalità e di tutela dell'integrità della pubblica amministrazione e parte dalle misure e dagli strumenti già introdotti nell'organizzazione che si siano dimostrati in grado di intercettare fenomeni di abuso del potere pubblico a fini privati, e con la finalità di attuare nuovi interventi organizzativi per inserire la lotta alla corruzione amministrativa come stabile obiettivo nell'ambito della performance organizzativa ed individuale del Comune, dei suoi dipendenti e

collaboratori, contribuendo in tal modo all'affermazione della strategia messa in campo a livello internazionale e nazionale per combattere la corruzione.

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO 2022-2024

Il Comune di Pimentel orienta la propria attività al raggiungimento dei seguenti obiettivi nel triennio di riferimento:

- promuovere sempre maggiori livelli di trasparenza da tradursi in obiettivi organizzativi e individuali di performance nell'osservanza della normativa sul trattamento dei dati personali;
- collegare l'attuazione delle misure previste nel PTPCT al sistema di valutazione della performance;
- adottare misure idonee affinché i Responsabili degli Uffici operino effettivamente al fine di prevenire e, conseguentemente, per quanto possibile, contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche le informazioni necessarie per individuare i rischi corruttivi e provvedere al loro monitoraggio;
- implementare la cultura dell'integrità: la gestione del rischio di corruzione deve diventare un modus operandi dell'ente ed entrare all'interno di tutti i processi decisionali e di tutti i procedimenti, senza essere percepita come un processo formalistico né un mero adempimento burocratico.
- implementare delle attività formative rivolte al personale e attuazione della misura della rotazione ordinaria, da misurare attraverso gli indicatori contenuti nel Piano della performance;
- progettazione delle azioni relative al monitoraggio del Piano, con l'indicazione delle attività, dei tempi, dei ruoli e delle informazioni da rendere al responsabile della prevenzione della corruzione (reportistica), integrando il sistema anticorruzione con il sistema dei controlli interni in una logica di funzionale concorrenza degli stessi al miglior raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente.

PARTE I

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE E L'ADOZIONE DEL PTPCT

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE: RUOLO E RESPONSABILITÀ

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pimentel è il Segretario comunale dell'ente, attualmente individuato con decreto sindacale n. 4 del 16.03.2021, il quale esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano in via esclusiva.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in particolare:

- avvia il processo di condivisione dell'analisi sui rischi di corruzione;
- predispone il PTPCT e lo sottopone all'esame della Giunta comunale;
- organizza l'attività di formazione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- entro il termine stabilito da ANAC, pubblica sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo, sentiti i responsabili di servizio interessati sul rispetto del piano anticorruzione;
- nei casi in cui l'Organo di indirizzo politico lo richieda, il Responsabile riferisce sull'attività svolta;
- riceve le segnalazioni di possibili atti corruttivi da parte dei dipendenti e/o di qualsiasi altra anomalia accertata costituente mancata attuazione del presente Piano.

La Giunta comunale

- adotta, con deliberazione, il Piano di prevenzione entro il 31 gennaio di ogni anno, o comunque entro il diverso termine eventualmente individuato dall'Autorità;
- definisce gli obiettivi di performance anche collegati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa.

I Responsabili delle Aree

- promuovono l'attività di prevenzione tra i propri collaboratori;
- partecipano attivamente all'analisi dei rischi;
- propongono le misure di prevenzione relative ai processi di competenza;
- assicurano l'attuazione delle misure nei processi di competenza dei dipendenti;
- partecipano alla fase di valutazione del rischio;
- assicurano il rispetto delle misure di prevenzione;
- garantiscono il rispetto dei comportamenti previsti nel Codice di comportamento;
- partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento.

I Responsabili inoltre, così come tutti i dipendenti, devono astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente (per i dipendenti al proprio Responsabile e per i Responsabili al Responsabile della prevenzione della corruzione), ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Essi sono tenuti inoltre ad informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile, le azioni correttive.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al Responsabile per la prevenzione della corruzione. I processi e le attività previsti dal presente Piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.

Tutti i dipendenti dell'Amministrazione

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al RPCT;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

Il Nucleo di valutazione

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Pimentel verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei Responsabili.

La corresponsione della retribuzione di risultato ai Responsabili delle Aree, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata anche alla attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

Il Nucleo, in particolare:

- collabora con l'Amministrazione nella definizione degli obiettivi di performance;
- verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;
- supporta il Responsabile della prevenzione nell'attività di monitoraggio.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito.

Nell'Allegato 1 al PNA 2019 ANAC inoltre invita gli organi di indirizzo politico-amministrativo, i Responsabili di Settore e il Nucleo di Valutazione a svolgere ulteriori compiti nei termini che seguono:

L'organo di indirizzo politico-amministrativo deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere attraverso percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale, una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione.

I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono:

- favorire la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione attraverso la formazione e gli interventi di sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità, rivolti sia a loro stessi sia ai dipendenti assegnati ai propri uffici; o promuovere specifiche misure di prevenzione, contribuendo

con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma;

- dare attuazione alle misure di propria competenza programmate nel PTPCT, operando in modo tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, verificando il rispetto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati all'unità organizzativa, gestendo eventuali segnalazioni di conflitto di interessi, ecc.);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

Il Nucleo di Valutazione deve:

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

IL PROCESSO DI ADOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PIANO

Il PTCPT è predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con la partecipazione dei Responsabili di Area, in particolare per i profili attinenti all'analisi del rischio. Ogni anno, entro il 31 gennaio (termine quest'anno posticipato al 30 aprile 2022 stante l'emergenza pandemica in corso (vedasi comunicato del 14 gennaio 2022 del Presidente dell'Autorità), il PTCPT viene aggiornato, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, previa pubblicazione di un avviso pubblico con il quale si invitano tutti gli stakeholders a presentare proposte e osservazioni in merito. Inoltre è cura del Responsabile promuovere idonee attività di consultazione con i Responsabili di Servizio e loro collaboratori al fine di individuare, sulla base dell'esperienza dell'anno precedente, nuove o migliori procedure di prevenzione della corruzione.

E' stato pertanto pubblicato sul sito istituzionale dell'ente il 25.03.2021 un avviso pubblico, con cui sono stati invitati tutti i cittadini, associazioni e destinatari in genere dell'attività dell'Amministrazione, a presentare proposte od osservazioni in merito al PTCPT 2022-2024. Si rileva tuttavia che non sono pervenute osservazioni.

Il Piano viene pubblicato sul sito web, nella sezione "Amministrazione trasparente" e reso disponibile nella rete intranet.

PARTE II

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

L'ANAC evidenzia che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio (le cui fasi successive saranno esaminate nella sezione del presente piano intitolata "Gestione del rischio") sia quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle "specificità dell'ambiente in cui essa opera" in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali - contesto esterno -, o per via delle caratteristiche organizzative interne - contesto interno -.

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce dunque la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, tendenzialmente più efficace.

Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione o l'ente opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, uno dei documenti di più utile consultazione è costituito dalla "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata". Posto che nell'ultima relazione disponibile, trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 13.11.2021, gli estensori non hanno proceduto a un'analisi approfondita delle diverse realtà territoriali come invece fatto nell'ambito della precedente relazione (trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 27.1.2020), si ritiene opportuno continuare a fare riferimento a quest'ultima dalla quale risulta che, in generale la Sardegna è caratterizzata da manifestazioni delinquenziali di matrice autoctona - talora anche a carattere organizzato - ma estranee alle logiche e alle modalità criminali proprie delle storiche associazioni "mafiose". Tuttavia, la presenza nelle carceri isolane di detenuti in regime di "alta sicurezza" legati a sodalizi mafiosi siciliani, calabresi, campani e pugliesi non è estranea al progressivo insediamento in loco di soggetti a loro collegati. Con particolare riferimento poi alla provincia di Cagliari si manifestano le fisiologiche criticità proprie dei centri urbani di media-grande estensione, ma non si rilevano segnali di operatività di sodalizi di tipo mafioso. L'introduzione e la cessione di sostanze stupefacenti continua a rappresentare il settore privilegiato dalle organizzazioni criminali - siano esse autoctone che straniere -. Si segnala inoltre che con riguardo agli atti intimidatori il 24 aprile 2019, presso la Prefettura di Cagliari, si è tenuta la riunione d'insediamento e il primo punto di situazione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Si tratta di forme di intimidazione di matrice squisitamente locale (incendi dolosi, esplosioni di colpi d'arma da fuoco, collocazione di ordigni, etc.), distinte da episodi maturati nel resto d'Italia. Al riguardo è stata sottolineata la volontà di rinsaldare e sviluppare sinergie, per concentrare l'azione dell'organismo sulla prevenzione e sul contrasto delle condotte minatorie.

A ciò si aggiunga che il Comune di Pimentel registra una economia di tipo agropastorale cui si affiancano modeste iniziative industriali. La comunità gravita su Cagliari per i servizi e le strutture burocratico-amministrative non disponibili sul posto.

Si registra un alto tasso di disoccupazione che comporta un aumento dei giovani all'emigrazione.

L'Amministrazione cerca di sopperire al bisogno sociale tramite forme di assistenza economica straordinarie e attraverso l'inserimento di giovani per lo più disabili in programma di inclusione sociale.

Contesto interno

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa, che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

Oltre agli organi di indirizzo politico previsti e disciplinati dalla legge (Consiglio comunale, Giunta e Sindaco), il Comune è dotato di una struttura amministrativa composta da un Segretario comunale che presta servizio in convenzione con altri due Comuni e tre Aree dotate ciascuna di un proprio grado di autonomia, alle quali è preposto un Responsabile di Area, quale risulta dalla deliberazione di G.M. n. 93 del 20.12.2016.

Il Consiglio comunale è attualmente composto dal Sindaco e da 12 consiglieri eletti a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato. Assicura il coordinamento politico amministrativo, relativamente all'attività degli Assessori; impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili di Area in modo da assicurare che gli uffici e i servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla Giunta e dal Consiglio comunale.

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 assessori di cui uno investito delle funzioni di vice-sindaco.

Le tre Aree sono così articolate:

Area Amministrativa;

Area Contabile (il Responsabile dell'Area, assunto a tempo indeterminato presso l'ente da gennaio 2022 è attualmente in convenzione al 50% con un altro Comune);

Area Tecnica.

Le funzioni svolte da ciascuna delle aree svolte e le relazioni esistenti tra le diverse articolazioni della struttura sono state da ultimo cristallizzate nel funzionigramma e nell'organigramma adottato con deliberazione di G.M. n. 17 del 25.3.2022. Entrambi i documenti si trovano pubblicati sul sito istituzionale dell'ente in Amministrazione Trasparente ai seguenti link:

<https://egov.halleysardegna.com/pimentel/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/81>

<https://egov.halleysardegna.com/pimentel/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/161>

La dotazione organica prevede un totale di 9 posti tutti ricoperti.

Il modello organizzativo si iscrive in uno schema semplice e poco strutturato, tipico degli enti di piccole dimensioni, con una struttura amministrativa piuttosto contenuta e dotata di risorse limitate. Il numero di dipendenti effettivamente in servizio risulta complessivamente in linea con quello di enti di pari dimensioni.

Mappatura

L'analisi del contesto interno comprende la fase di mappatura dei processi attuati dall'ente. Si tratta di una fase propedeutica alla successiva valutazione del rischio in quanto ne individua l'oggetto di analisi.

Pur dando atto della presenza delle schede di valutazione del rischio predisposte, negli anni precedenti, in base all'approccio quantitativo indicato da ANAC, allegato al PTPCT 2018-2020 e richiamate anche nel PTPCT 2021-2023, si ritiene oggi di accogliere le più recenti indicazioni operative dell'Autorità in materia di mappatura (pag. 14 dei citati "orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" del febbraio 2022) e di modificare l'approccio sinora adottato.

In particolare, in una logica di semplificazione, l'Autorità ritiene che le amministrazioni con un organico inferiore a 50 dipendenti possano effettuare la mappatura dei processi nelle aree a rischio corruttivo indicate all'art. 1, co. 16, della legge 190/2012 (autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed erogazione di contributi,

concorsi per l'assunzione del personale e progressioni di carriera) nonché di quei processi caratterizzanti la specifica attività dei singoli enti che siano valutati di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance. L'ANAC osserva inoltre che i piani non devono contenere né un eccessivo numero di processi mappati genericamente dunque in modo meramente formale senza riferimento all'attività specifica dell'ente, né vi deve essere una generica mappatura priva di un'analisi conclusiva del RPCT.

Pertanto ai fini della mappatura si terranno in considerazione per il futuro le sole aree di rischio oggetto di revisione programmata nel triennio le quali già coprono le aree sopra indicate che saranno contenute nelle schede allegate al Piano unitamente al registro dei rischi, all'analisi del rischio e alla indicazione delle misure.

PARTE III

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

L'Allegato 1 del PNA 2019 impatta notevolmente sull'organizzazione e sulla gestione del sistema di prevenzione della corruzione negli Enti Locali, in quanto contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e per la conseguente predisposizione della relativa parte del PTPCT fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle aree a rischio.

In particolare, ANAC individua un "approccio di tipo qualitativo", che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni.

La valutazione del rischio "corruzione" assume quale livello minimo di analisi i processi individuati a seguito della mappatura eseguita negli anni precedenti. Per ciascun "processo" l'ente ha individuato i possibili rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati.

Una volta identificati i rischi, per ciascun processo organizzativo, occorre procedere alla loro analisi con il duplice obiettivo da un lato di comprendere meglio gli eventi rischiosi identificati attraverso l'analisi dei così detti fattori abilitanti, dall'altro, di stimare il livello di esposizione al rischio corruttivo dei processi attraverso l'assegnazione di un giudizio che potrà essere alto, medio o basso.

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

A tal fine è necessario

a) Definire l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi.

In considerazione della realtà meglio descritta in "Analisi del contesto interno" del presente Piano, e in particolare dalle ridotte dimensioni organizzative dell'ente, si ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal processo, nelle schede allegate "esploso" nelle sue diverse fasi.

b) Utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative.

Tra le diverse tecniche di identificazione disponibili si ritiene utile far riferimento principalmente all'analisi del flusso del processo e a set di eventi rischiosi standard.

In considerazione della realtà meglio descritta in "Analisi del contesto interno" del presente Piano, si ritiene di far riferimento alle fonti informative indicate all'interno del Box 6 dell'Allegato 1 al PNA 2019, e precisamente:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;

- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- incontri con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte dal Nucleo di Valutazione;
- le segnalazioni ricevute tramite il canale del *whistleblowing* o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP o provenienti dalla società civile sia prima che dopo la consultazione sul PTPCT);
- le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento;
- il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.

c) Individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT.

Sulla base della nuova metodologia inerente il sistema di gestione del rischio corruttivo di cui all'Allegato 1 del PNA 2019 gli esiti della fase di identificazione del rischio si cristallizzano in un documento rappresentato dal registro dei rischi.

In esecuzione delle previsioni del PTPCT 2021-2023, si è proceduto nel corso dell'ultimo anno alla raccolta delle informazioni dalle fonti sopra indicate anche attraverso la predisposizione e la sottoposizione ai Responsabili di un apposito questionario. Alla luce dei risultati ottenuti, sono state predisposte le schede allegate (allegato I) che, con riferimento alle aree di rischio previste per il primo anno del triennio 2021-2023 (contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio...), individuano nella seconda colonna i possibili eventi rischiosi propri delle diverse fasi di ciascuno dei processi considerati.

Atteso che le schede di mappatura e valutazione del rischio che si rinviengono all'interno dell'ultimo PTPC approvato, 2018-2020, riportano la sola attribuzione dei punteggi sulla base della metodologia indicata nell'allegato 5 al PNA 2013 per ogni processo - senza ulteriore indicazione dei rischi che possono verificarsi - e richiamato quanto osservato sul punto relativo alla mappatura dei processi, resta confermata per la seconda e la terza annualità del triennio 2021-2023 la seguente misura di prevenzione che costituisce altresì obiettivo di performance per ciascun Responsabile di Area, nonché per il Segretario comunale già prevista nel PTPCT 2021-2023:

Obiettivo e risultato atteso	Responsabilità	Scadenza
Revisione del Registro dei Rischi relativamente alle seguenti aree di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; Governo del territorio; Pianificazione urbanistica.	Responsabili e Segretario	30/11/2022
Revisione del Registro dei Rischi relativamente alle seguenti aree di rischio: Affari legali e contenzioso; Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	Responsabili e Segretario	30/11/2023

L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

a) Analisi dei fattori abilitanti

Sempre in esecuzione delle previsioni del PTPCT 2021-2023, anche attraverso i questionari sottoposti ai Responsabili di area, si è proceduto nel corso dell'ultimo anno alla raccolta delle informazioni relative alla presenza dei fattori abilitanti con riferimento agli eventi rischiosi propri delle aree di rischio oggetto di revisione nel corso del 2021.

Per le motivazioni già espresse al punto precedente, si conferma per la seconda e la terza annualità del triennio 2021-2023 la seguente misura di prevenzione che costituisce altresì obiettivo di performance per ciascun Responsabile di Area, nonché per il Segretario comunale già prevista nel PTPCT 2021-2022:

Obiettivo e risultato atteso	Responsabilità	Scadenza
Analisi dei fattori abilitanti della corruzione con riferimento ai rischi compresi nelle seguenti aree di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; Governo del territorio; Pianificazione urbanistica.	Responsabili e Segretario	30/11/2022
Analisi dei fattori abilitanti della corruzione con riferimento ai rischi compresi nelle seguenti aree di rischio: Incarichi e nomine; Affari legali e contenzioso; Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	Responsabili e Segretario	30/11/2023

b) Stima del livello di esposizione al rischio

Alla luce delle indicazioni del PNA 2019, che come detto suggerisce un "approccio di tipo qualitativo", ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio occorre individuare i criteri di valutazione, rilevare i dati e le informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sui suddetti criteri e infine Formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Pertanto si riportano i seguenti criteri di valutazione già individuati nel PTPC 2021-2023:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Una volta individuati i criteri, in esecuzione delle previsioni del PTPCT 2021-2023, anche attraverso i questionari sottoposti ai Responsabili di area, si è proceduto nel corso dell'ultimo anno alla raccolta dei dati e alla definizione del livello di rischio attraverso un giudizio sintetico riportato nella terza colonna delle schede allegate (allegato I) e ottenuto attraverso la matrice contenuta nelle schede di cui all'allegato II per ciascuno degli eventi rischiosi propri delle aree di rischio oggetto di revisione nel corso del 2021.

Per le motivazioni già espresse al punto precedente, si conferma per la seconda e la terza annualità del triennio 2021-2023 la seguente misura di prevenzione che costituisce altresì obiettivo di performance per ciascun Responsabile di Area, nonché per il Segretario comunale già prevista nel PTPCT 2021-2022.

Obiettivo e risultato atteso	Responsabilità	Scadenza
Raccolta dei dati e definizione del livello di rischio di ciascun processo relativamente alle seguenti aree di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; Governo del territorio; Pianificazione urbanistica.	Responsabili e Segretario	30/11/2022
Raccolta dei dati e definizione del livello di rischio di ciascun processo relativamente alle seguenti aree di rischio: Affari legali e contenzioso; Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	Responsabili e Segretario	30/11/2023

Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Dall'analisi del rischio condotta presso il Comune di Pimentel non emergono particolari criticità e, di contro, in base alle ultime indicazioni dell'ANAC la mappatura del rischio può essere limitata alle aree di norma maggiormente a rischio e a eventuali procedimenti particolari, pertanto si prevede la trattazione di tutte le aree di rischio prese in esame e la predisposizione di idonee misure meglio descritte nella sezione successiva e nelle schede allegate (allegato I).

Trattamento del rischio e individuazione delle misure

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento", che è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Più volte l'ANAC ha precisato che l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni e non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative delle stesse. In argomento, si segnala che per un efficace trattamento del rischio si è necessariamente dovuto procedere alla programmazione di misure che, tenuto conto delle specificità degli enti di piccole dimensioni, evitino di creare quel labirinto di adempimenti che rischia di nuocere all'obiettivo di "buon andamento" che rappresenta il canone superiore cui deve conformarsi l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Infatti, il Comune di Pimentel appartiene, per dimensione demografica (comune sotto i 5.000 abitanti), al segmento dei comuni "minori", per i quali il sovraccarico di adempimenti e di atti rischia di innescare esso stesso situazioni di opacità, inadempienze incolpevoli, contraddittorietà nell'azione amministrativa che, pur non degenerando necessariamente in fenomeni di malaffare, possono ingenerare comunque confusione, irregolarità ed alimentare sospetti nella pubblica opinione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 indica una serie di misure dalle quali è necessario partire per la programmazione delle misure del PTPCT. In ragione della gradualità nell'adeguamento alla nuova metodologia inerente il sistema di gestione del rischio corruttivo, si formulano nella Parte IV del presente piano una serie di misure di prevenzione generali. Ulteriori misure specifiche sono riportate all'interno delle schede allegate nella colonna quarta con riferimento a specifici eventi rischiosi individuati.

Ulteriori strumenti di prevenzione del rischio

Al fine di controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile anticorruzione, in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il responsabile anticorruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente ipotesi di corruzione e di illegalità.

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame costituiscono le due fasi conclusive del processo di gestione del rischio corruttivo. Attraverso il monitoraggio si assicura la verifica dell'attuazione e della idoneità delle misure del trattamento del rischio, il riesame, invece, consiste nella periodica valutazione del funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione nel suo complesso.

Per quanto concerne il monitoraggio i due strumenti fondamentali sono:

Il report annuale

I Responsabili di Area trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di dicembre, al Responsabile per la prevenzione della corruzione un report annuale contenente le informazioni sull'andamento delle attività e sullo stato di attuazione delle misure, segnalando altresì le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle stesse il Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nell'adozione del proprio rapporto annuale e dell'aggiornamento al PTPCT. In tale ambito possono essere compresi tra gli altri gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sulla rotazione del personale, sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc, ed i beneficiari delle stesse, sulle attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sull'applicazione del codice di comportamento.

I controlli sugli atti

In materia di controllo, ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi, un ruolo importante è dato dal controllo amministrativo e contabile, sia nella fase preventiva sia successiva di formazione dei provvedimenti.

Come dispone l'art. 147-bis del TUEL l'istituto in parola è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di Area ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e nella fase successiva.

L'ente, inoltre, si è dotato del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni successivi: con cadenza semestrale il Segretario Comunale procede all'estrazione di una percentuale prestabilita di atti amministrativi adottati dagli uffici, i cui rilievi sono utili alla verifica della buona azione amministrativa.

Si evidenzia che nella predisposizione del presente PTPC, sia ai fini della individuazione del rischio, sia della valutazione dello stesso, si è tenuto conto degli esiti dei monitoraggi reperibili e relativi agli anni precedenti e, in particolare, degli esiti dei controlli successivi degli atti adottati nel corso del 2021.

Riesame

Come sopra evidenziato, durante il triennio 2021-2023 si sta effettuando un profondo riesame dei rischi individuati nel piano precedente al fine di verificarne la tenuta alla luce della metodologia di valutazione del rischio contenuta nel PNA 2019-2021 più volte richiamata.

Conclusa questa fase di revisione generale, essendo il Comune di Pimentel una struttura di piccole dimensioni con meno di 50 dipendenti e salvo l'adozione di indicazioni in senso diverso da parte dell'Autorità o del legislatore, si potrà procedere alla conferma del PTPC durante il suo triennio di validità previa puntuale verifica dell'assenza di fatti corruttivi

Collegamento del piano con la performance organizzativa e individuale

Nelle more dell'adozione dei decreti chiamati a fornire indicazioni e schemi per la predisposizione del PIAO (piano integrato di attività e organizzazione) - che in fase di prima attuazione dovrà essere adottato dagli enti locali entro il 31 luglio 2022 -, e in ottemperanza a quanto più volte sollecitato dall'Autorità, si evidenzia che all'interno del presente PTPCT sono contenuti diversi obiettivi di performance organizzativa che trovano precisa rispondenza nel piano della performance annualmente predisposto dall'Ente.

PARTE IV

MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO

In questa parte del Piano vengono individuate misure idonee a prevenire il rischio di corruzione nella fase di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, applicabili indistintamente a tutti i processi amministrativi di competenza dell'ente, e che vengono riportate di seguito.

1. Misure generali relative alle diverse fasi del procedimento amministrativo

Fase di formazione delle decisioni:

- a) Rispetto della distinzione dei ruoli tra responsabili dei servizi ed organi istituzionali, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL
- b) Trattazione e istruttoria degli atti:
 - Nei procedimenti ad istanza di parte, occorre rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti;
 - Per i procedimenti d'ufficio seguire l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, etc.;
 - Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori, nel rispetto del codice di comportamento;
 - Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento, di norma, siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile del servizio;
 - Corredare ciascun provvedimento di una adeguata motivazione indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; la motivazione dovrà essere tanto più ampia quanto maggiore è il grado di discrezionalità utilizzato nel procedimento;
 - Riportare nella premessa dei provvedimenti conclusivi tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito;
 - Nel rispetto dei principi di semplicità e di chiarezza, tutti gli atti dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a chiunque. Tutti gli uffici dovranno adottare, per quanto possibile, uno stile comune e utilizzare schemi standardizzati;
 - Rispettare i termini di conclusione dei procedimenti. Il relativo monitoraggio sarà oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva. Monitoraggio costante del rispetto dei termini procedurali, con rendicontazione annuale da parte dei Responsabili di Area (la rendicontazione avrà ad oggetto: il numero di procedimenti amministrativi conclusi in ritardo o per i quali è scaduto il termine, rispetto al totale dei procedimenti dello stesso tipo conclusi nel semestre, le motivazioni del ritardo; le iniziative intraprese per eliminare le anomalie).

Fase di attuazione delle decisioni:

- Redigere e/o aggiornare l'elenco di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente e dei termini per la loro conclusione;
- Favorire la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- Rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- Rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti.

2. Trasparenza e Integrità

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione.

La Legge n. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale "accessibilità totale" delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le misure per l'attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nell'apposita sezione del presente Piano, in cui sono individuati obiettivi, responsabili, tempistica e modalità di verifica dello stato di attuazione del programma (Allegato 2).

Attuazione della misura anno 2022:

Fasi	Termini attuazione	Ufficio/Responsabile	Indicatori di Monitoraggio
Monitoraggio sull'attuazione della trasparenza	Intero esercizio	P.O.	Controllo mensile sulle pubblicazioni di competenza della propria area e report di verifica da trasmettere al RPCT entro il 31 dicembre di ogni anno
Stimolo e verifica dell'attività di monitoraggio	Intero esercizio	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Verifica sul rispetto degli adempimenti in occasione dei controlli di legittimità successivi

3. Codice di Comportamento

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" per assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il D.P.R. n. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento con "procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

Il Codice di comportamento del Comune di Pimentel è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. G.C n. 96 del 16.12.2013.

Si programma per il 2022 di procedere a un aggiornamento del proprio codice di comportamento a seguito dell'adozione delle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19.2.2020.

L'esatta osservanza delle indicazioni previste nel D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale nei rapporti con i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione è garantita attraverso l'inserimento nei relativi schemi tipo di incarico, contratto, bando, di una apposita clausola contrattuale che preveda anche la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici.

4. Il monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi

L'articolo 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente.

L'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 190/2012, prevede che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”*

Per conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve intendersi la situazione di tensione tra l'interesse privato del pubblico dipendente e i doveri d'ufficio, nella quale il pubblico dipendente appare portatore di interessi afferenti alla sfera privata, che potrebbero indebitamente influenzare l'adempimento dei suoi doveri.

Il dipendente, oltre all'obbligo di astensione, la cui violazione può comportare l'illegittimità del provvedimento, ha il dovere di segnalare al Responsabile di Area l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto, anche potenziale. Il Responsabile di Area valuta la situazione e decide se sussistano le condizioni per la partecipazione al procedimento da parte del dipendente. Nel caso in cui la situazione di conflitto sussista in capo al Responsabile di Area, la valutazione è demandata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, cui si rinvia.

Attuazione della misura per l'anno 2022:

Fasi	Termini attuazione	Ufficio/Responsabile	Indicatori di Monitoraggio
Monitoraggio sulla sussistenza di fattispecie di conflitto di interessi e sull'adozione delle misure per la loro gestione.	Intero esercizio	PO	Report di verifica da trasmettere al RPCT entro il 31 dicembre di ogni anno Inserimento, nei provvedimenti amministrativi e nei pareri, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R.

			62/2013 e del Codice di Comportamento comunale
Stimolo e verifica dell'attività di monitoraggio	Intero esercizio di	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Invito alla compilazione del report annuale e verifica dell'attestazione dell'assenza di situazioni di conflitto in occasione dei controlli di legittimità successivi

5. Inconferibilità/incompatibilità di incarichi/cariche pubbliche

L'ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte ad impedire l'accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti.¹ In ottemperanza alle diverse previsioni in materia si prevedono le seguenti misure:

¹ Le discipline non appaiono sempre ben coordinate tra loro sotto diversi profili. Sul punto il PNA 2019 ha il pregio di aver tentato di fare chiarezza, con particolare riferimento alla collazione delle principali norme applicabili.

- *Legge 27 marzo 2001, n. 97 recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni».*

Dall'esame della norma, con riferimento alle conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro, si può ritenere che, con riferimento ai delitti di peculato art. 314 primo comma c.p., concussione, art. 317, c.p., corruzione impropria, art. 318 c.p., corruzione propria, art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter c.p., induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater c.p., corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 320 c.p., reato di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo.):

- in caso di rinvio a giudizio l'amministrazione sia tenuta a trasferire il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;
- in caso di condanna non definitiva, i dipendenti sono sospesi dal servizio;
- nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare.

- *Il nuovo art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art.1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190*

Tale norma prevede, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il divieto:

- di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

- *L'art. 35 comma 3 lett e) del richiamato d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede altresì tra i principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni che:*

la "composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non

ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui sopra oltre che di insussistenza delle condizioni di cui all’art. 51 cpc.

- *Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»*

In primo luogo, lo stesso decreto 39, all’articolo 1, dà una definizione puntuale di questi termini:

- per “*inconferibilità*” si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- per “*incompatibilità*” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

In secondo luogo, si rappresenta che l’art. 2 del d.lgs. n. 39/2013 definisce l’ambito di applicazione dello stesso decreto, precisando che “2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Ipotesi di inconferibilità:

- art. 3, comma 1: (*condanne anche con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del codice penale*);
- (*Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Concussione, Corruzione per l'esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Corruzione in atti giudiziari, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, Istigazione alla corruzione, Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, Abuso d'ufficio, Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio, Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione, Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa, Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*)

NB: Le inconferibilità di cui alla suddetta norma hanno durata determinata (a differenza delle inconferibilità di cui all’art. 35- bis del d.lgs. n. 165/2001) e graduata: più lunga se la condanna è intervenuta per i reati previsti dall’art. 3, co. 1, della legge n. 97/2001, meno lunga se è intervenuta per tutti gli altri reati contro la p.a.

- art. 7, comma 2: (*aver ricoperto, nei 2 anni precedenti, la carica di componente di organo politico di amministratore locale*);
- art. 4: (*aver svolto o ricoperto in carichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune*).

La violazione della disciplina comporta la nullità degli atti di conferimento di incarichi e la risoluzione del relativo contratto (art. 17 del d.lgs. 39/2013).

Ulteriori sanzioni sono previste a carico dei componenti degli organi responsabili della violazione, per i quali è stabilito il divieto per tre mesi di conferire incarichi (art. 18 del d.lgs. 39/2013).

Ipotesi di incompatibilità:

- art. 9: (*incompatibilità tra incarichi di vertice o dirigenziali e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali*);

- previa acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 33/2013 ed effettuazione del monitoraggio e verifica delle dichiarazioni rese mediante l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziario;
- previa acquisizione, conservazione e verifica a campione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art 35-bis del D.Lgs. in caso di formazione di commissioni di concorso o di appalto e negli altri casi previsti dall'art. 35-bis stesso.

Attuazione della misura per l'anno 2022:

Fasi	Termini attuazione	Ufficio/Responsabile	Indicatori di monitoraggio
<p>Acquisizione delle dichiarazioni prima del conferimento dell'incarico e verifica delle stesse (a campione nel caso delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs 165/20021).</p> <p>Nuova acquisizione e verifica con le modalità sopra indicate allo scadere del primo anno in caso di conferimenti pluriennali</p> <p>Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative a inconferibilità o incompatibilità sul sito web</p>	Intero esercizio	Responsabile di Area/Segretario Comunale-RPCT in caso di incarichi conferiti dal Sindaco	Report di verifica da trasmettere al RPCT entro il 31 dicembre di ogni anno/report all'interno della relazione anticorruzione a cura del RPCT
<p>Acquisizione di eventuali dichiarazioni/segnalazioni in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico, effettuazione verifiche in caso di segnalazioni e conseguenti pubblicazioni.</p>	Intero esercizio	Responsabile di Area/Segretario Comunale-RPCT in caso di incarichi conferiti dal Sindaco	Report di verifica da trasmettere al RPCT entro il 31 dicembre di ogni anno/report all'interno della relazione anticorruzione a cura del RPCT
<p>Monitoraggio corretta attuazione della misura</p>	Intero esercizio	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Invito alla compilazione del report annuale

- art. 12, commi 1, 2 e 4: (*incompatibilità tra incarichi dirigenziali, interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*).

Con riferimento ai casi di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa della incompatibilità, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 39/2013.

6. Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

La L. n. 190/2012 ha integrato l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Pertanto:

- negli atti di assunzione del personale sarà espressamente previsto il divieto di pantouflage;
- al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, ciascun dipendente renderà una dichiarazione con la quale si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, a prescindere dal valore degli stessi, dovrà risultare l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;
- all'atto della stipula di ogni contratto con l'ente, a prescindere dal valore dell'atto, l'operatore economico dovrà rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra che dovrà risultare da specifica clausola contrattuale.

Attuazione della misura per l'anno 2022:

Fasi	Termini attuazione	Ufficio/Responsabile	Indicatori di Monitoraggio
Inserimento negli atti indicati di apposita clausola/acquisizione dichiarazioni	Intero esercizio	Responsabile di Area	Report di verifica da trasmettere al RPCT entro il 31 dicembre di ogni anno

Monitoraggio	Intero esercizio	Responsabile Prevenzione Corruzione	della Invito alla compilazione del report annuale
--------------	------------------	---	---

7. La rotazione straordinaria

L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Con la delibera 215/2019 l'ANAC ha dettato «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001», cui si rinvia.

Si rammenta che le “condotte di natura corruttiva” non si esauriscono con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater). L'Autorità, infatti, con la succitata delibera n. 215 del 2019, ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli articoli del codice penale:

319-bis (Circostanze aggravanti del reato di cui all'art. 319);

321 (Pene per il corruttore);

322 (Istigazione alla corruzione);

322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);

346-bis (Traffico di influenze illecite);

353 (Turbata libertà degli incanti)

353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

Attuazione della misura per l'anno 2022:

Fasi	Termini attuazione	Ufficio/Responsabile	Indicatori di Monitoraggio
Monitoraggio sull'attuazione della disciplina	Intero esercizio	tutti	Eventuale segnalazione al RPCT al fine di applicare la misura

8. Rotazione ordinaria degli incarichi relativi alle posizioni di lavoro a maggior rischio di corruzione

In ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, la misura è di difficile se non di impossibile applicazione. Per quanto riguarda i responsabili di servizio è infatti presente un unico dipendente di categoria D per ciascuna area.

L'unica possibilità di attuazione della misura è legata alla gestione associata delle funzioni obbligatorie con il

conseguente scambio di personale tra amministrazioni. Sul punto si segnalano però le difficoltà operative dell'Unione dei Comuni della Trexenta che stenta a svolgere i propri compiti base.

In ogni caso, qualora si ravvisassero comportamenti che possano ingenerare il fondato sospetto di corruzione o nel caso di avvio di procedimenti disciplinari o di procedimenti penali per condotte di tale natura, si provvederà allo spostamento del dipendente ad altro ufficio.

9. Formazione

La formazione è strutturata su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

livello specifico: rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai responsabili e ai funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, la gestione dei procedimenti, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'Amministrazione.

La formazione in tema di anticorruzione viene erogata mediante corsi di formazione da tenersi con frequenza almeno annuale, preferibilmente in via telematica, e può essere svolta in forma associata con altri Enti.

A tal fine, i funzionari responsabili titolari di P.O. propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio.

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.

Attuazione della misura per l'anno 2022:

Fasi	Termini attuazione	Ufficio/Responsabile	Indicatori di Monitoraggio
Adozione di idonee direttive per l'acquisizione e la fruizione di percorsi formativi	Intero esercizio	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Predisposizione direttiva della
Predisposizione di misure organizzative volte a permettere la fruizione dei corsi messi a disposizione dall'ente	Intero esercizio	Responsabile di Area	Report di verifica da trasmettere al RPCT entro il 31 dicembre di ogni anno
Fruizione dei corsi messi a disposizione dall'ente	Con le cadenze stabilite (almeno annuale)	Tutti	Invio delle relative attestazioni al RPCT

10. Svolgimento attività ed incarichi extra-istituzionali

L'Ente è sprovvisto di apposito Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per

le autorizzazioni di incarichi al personale dipendente. Si programma pertanto l'adozione del documento durante il primo anno di vigenza del presente Piano.

11. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

In termini generali, ogni dipendente a prescindere dal ruolo ricoperto, che si avveda di comportamenti ovvero di qualsiasi evento che possa intercettare fenomeni corruttivi è tenuto a segnalare in forma scritta quanto è a sua conoscenza. Tale comunicazione non è oggetto di protocollo in virtù della sua natura.²

Con il termine whistleblower si intende chi, in un'azienda pubblica o privata, rileva e segnala un pericolo, una frode (reale o solo potenziale) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente.

In aggiunta a quanto di seguito indicato, si programma per il 2022 un aggiornamento della procedura di segnalazione alla luce della deliberazione dell'Autorità n. 469 del 9.3.2021.

Procedura per la segnalazione di condotte illecite Whistleblowing policy

Scopo della presente procedura è la segnalazione da parte dei dipendenti del Comune di illeciti e irregolarità e la loro tutela, ai sensi dell'art. 1 comma 51, della Legge n. 190/2012.

La procedura si applica a tutti i dipendenti del Comune che effettuino segnalazioni di illecito e che, per tale motivo, possano subire discriminazioni. Tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

La responsabilità dell'applicazione della presente procedura è demandata al Responsabile Prevenzione Corruzione.

Descrizione delle attività

La procedura "*segnalazione di illeciti e irregolarità whistleblowing policy*" considera come rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, abusi di potere per scopi privati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codice di comportamento del Comune di Pimentel o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Comune o ad altro Ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine del Comune;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio agli utenti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'ente.

La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina ed alle procedure di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e del Comitato Unico di Garanzia.

La segnalazione prima di tutto è uno strumento preventivo. Se la segnalazione è sufficientemente circostanziata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando, in caso di effettivo rischio o illecito,

² Quanto alla normativa di riferimento si rinvia all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*) che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito, all'allegato 1 paragrafo B.12 del PNA 2019 che prevede le misure di tutela per il *whistleblower*.

innanzitutto a prendere atto del verificarsi di una violazione di un dovere del dipendente in modo da avviare verifiche sull'effettivo funzionamento degli strumenti di controllo ed avviare l'eventuale procedimento disciplinare.

La segnalazione deve essere inviata esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Segretario), o al Sindaco in caso la segnalazione interessi il Responsabile prevenzione corruzione, con le seguenti modalità:

a) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica segretario.pimentel@tiscali.it.

b) a mezzo del servizio postale in busta chiusa recante la dicitura "NON APRIRE – DA CONSEGNARE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE".

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione (Responsabile della Prevenzione della corruzione, Responsabile di Area del dipendente).

L'identità del segnalante sarà conosciuta solo da colui che riceve la segnalazione, che ne garantirà la riservatezza.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che agirà nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri oggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, dette figure possono avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza di organi di controllo esterni all'azienda (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Tutela della discriminazione

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, o al suo Responsabile.

Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente alle organizzazioni sindacali, al Comitato Unico di Garanzia o direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica.

12. Patti di integrità

I patti di integrità e i protocolli di legalità sono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, quale stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità costituisce un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti.

In sede di predisposizione degli atti di gara e in occasione della stipula di ogni contratto, a prescindere dal valore dello stesso, l'operatore economico dovrà dichiarare di conoscere e rispettare gli obblighi nascenti dal protocollo di integrità pena la risoluzione del contratto.

Attuazione della misura per l'anno 2022:

Fasi	Termini attuazione	Ufficio/Responsabile	Indicatori di Monitoraggio
Monitoraggio sull'attuazione della disciplina	Intero esercizio	Responsabile di Area	Report di verifica da trasmettere al RPCT entro il 31 dicembre di ogni anno

Stimolo e verifica dell'attività di monitoraggio	Intero esercizio	Responsabile Prevenzione Corruzione	della Invito alla compilazione del report annuale
--	------------------	-------------------------------------	--

PARTE V

TRASPARENZA

Con l'adozione del D.Lgs. 97/2016, il cosiddetto *Freedom of Information Act*, che ha modificato in maniera consistente il D.Lgs 33/2013 il baricentro della disciplina è stato spostato a favore del "cittadino" sia attraverso l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013, sia attraverso la revisione degli obblighi di pubblicazione.

La trasparenza costituisce pertanto la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della Legge n. 190/2012.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo n. 97/2016, è stata creata la seguente sezione del PTPCT contenente l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza.

Comunicazione

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale.

Attuazione

L'allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nell'allegato A del decreto 33/2013.

Nell'allegato 2 del presente Piano sono evidenziati gli obblighi di pubblicazione con indicazione di:

Struttura responsabile della produzione del dato;

Struttura Responsabile della pubblicazione del dato.

I contenuti delle colonne 7 e 8 potranno essere oggetto di modifica – laddove ne ricorra la necessità – con provvedimento del Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile per la trasparenza:

Il Responsabile della Trasparenza coordina, sovrintende e verifica l'attività dei Responsabili incaricati; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Tipologie di accesso

Esistono a oggi tre tipologie di accesso che sono:

- **L'accesso generalizzato** che determina il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- **L'accesso civico "semplice"**, previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio, in caso di inadempienza, alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge. Rispetto all'accesso civico generalizzato, assistiamo, dunque, ad un rovesciamento della precedente prospettiva che comportava, appunto, l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora, invece, è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti a divenire centrale nel nuovo sistema, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), dove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto le eccezioni.
- **L'accesso documentale** ex Legge 241/90 (artt. 22 e segg.) che si distingue dall'accesso generalizzato per obiettivi e modalità di esercizio. In particolare, la finalità dell'accesso documentale ex L. 241/90 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative e/o oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari: infatti, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Viceversa, rispondendo al generale principio di trasparenza, l'accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e l'istanza "non richiede motivazione". Inoltre, mentre l'accesso documentale ex L. 241/90 esclude perentoriamente l'accesso finalizzato a sottoporre l'amministrazione a un controllo generale, il diritto di accesso generalizzato – oltre che quello "semplice" – è riconosciuto proprio "*allo scopo di favorire*

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

I soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza devono dunque dotarsi, suggerisce l'ANAC, di un regolamento interno sull'accesso. Il Comune di Pimentel ha approvato detto regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.1.2018.

In linea con quanto suggerito dall'ANC con le Linee guida in materia di FOIA adottate con Deliberazione n. 1309 del 28.12.2016, è in uso presso l'ente un registro delle richieste di accesso presentate che viene aggiornato tempestivamente a cura dell'Ufficio Protocollo sotto la supervisione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

A completamento delle misure volte ad agevolare l'accesso civico da parte dei cittadini si prevede la predisposizione nel corso del 2022 di un'apposita sottosezione, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente, che raccolga il richiamato regolamento in materia, i moduli predisposti dall'amministrazione e il registro degli accessi.

Dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente. Non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

La trasparenza e le gare d'appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:

“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi

quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione".

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Compito e responsabilità del caricamento dei dati è di competenza di ogni responsabile di Area.

Il Comune, per adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012, conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, deve:

- trasmettere all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l'avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell'apposito modulo PDF, il codice fiscale della Stazione Appaltante e l'URL di pubblicazione del file XML per l'anno in corso.
- pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all'articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall'Autorità anticorruzione.